

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4664

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARRESCIA, MORANI, ROMANINI, D'INCECCO, LODOLINI, AMATO,
MARCHETTI, MINNUCCI, GIANNI FARINA, MAZZOLI, IACONO**

Modifica al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, concernente la semplificazione delle procedure per la realizzazione di unità abitative nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017

Presentata il 27 settembre 2017

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le regioni dell'Italia centrale sono state colpite, a partire dall'agosto 2016, da eventi sismici che hanno provocato centinaia di morti e la distruzione di interi paesi registrando danni a oltre 200.000 edifici.

Il sisma ha coinvolto, nella sola regione Marche, 131 comuni e una superficie di 3.978 chilometri quadrati e ha provocato l'abbandono della loro abitazione da parte di ben 31.979 persone, la maggior parte delle quali (28.750) ha trovato sistemazione autonoma per lo più nei comuni fuori dal cratere, cioè nei comuni non compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, o in strutture ricettive

della costa; analoghe situazioni si sono verificate nelle altre regioni colpite: Lazio, Umbria e Abruzzo.

Sulla base dei dati forniti dal Capo del Dipartimento nazionale della protezione civile, dottor Angelo Borrelli, nel corso dell'audizione presso la Commissione ambiente della Camera dei deputati il 20 settembre 2017, alla data dell'11 settembre erano stati effettuati 203.830 sopralluoghi, di cui 2.649 riferiti a edifici scolastici (il 66 per cento dei quali risultati agibili) e 3.314 ad altri edifici pubblici (il 49 per cento dei quali risultati agibili), mentre la rimanente parte riferita a edifici privati.

Sommando i sopralluoghi effettuati a quelli ancora da effettuare si ottiene il dato complessivo di 215.199 che è davvero si-

gnificativo se si pensa che rappresenta 2,7 volte il numero di sopralluoghi effettuati in Abruzzo dopo il sisma del 2009 (circa 80.000 verifiche) e 4,8 volte rispetto a quanto effettuato dopo il terremoto in Emilia, in Veneto e in Lombardia del 2012 (circa 45.000 verifiche).

I sopralluoghi effettuati alla data dell'11 settembre rappresentano il 94,7 per cento del dato complessivo, restituendo un quadro drammatico in quanto degli oltre 200.000 edifici già censiti dalla protezione civile oltre un terzo è inagibile, con la seguente ripartizione regionale:

Regioni	Agibile		Non agibile [« Non utilizzabile » FAST + (B, C, D, E, BF, CF, DF, Ef) AeDES]		Non agibile rischio est. [così x FAST + AF]		Senza esito		Totale schede	
Abruzzo	20.909	51,1%	12.255	29,9%	1.333	3,3%	6.441	15,7%	40.938	100%
Lazio	9.434	40,6%	9.864	42,5%	1.450	6,2%	2.484	10,7%	23.232	100%
Marche	38.204	39,6%	42.575	44,2%	2.881	3,0%	12.731	13,2%	96.391	100%
Umbria	21.752	50,2%	12.537	29,0%	1.461	3,4%	7.522	17,4%	43.269	100%
Totale	90.299	44,3%	77.231	37,9%	7.125	3,5%	29.178	14,3%	203.830	100%

Dopo la scossa del 24 agosto erano state allestite dalla Protezione civile 43 aree di accoglienza e, parallelamente, predisposte soluzioni provvisorie in strutture polivalenti già presenti sui territori colpiti, agibili e utilizzabili (palestre e palazzetti). A due mesi dal terremoto, nei giorni precedenti le scosse di fine ottobre, gran parte della popolazione aveva trovato una sistemazione alloggiativa alternativa e sul territorio restava un'unica area di accoglienza ancora aperta.

Successivamente, con gli eventi sismici di fine ottobre, la popolazione assistita direttamente dal sistema di Protezione civile ha raggiunto, il 7 novembre, un picco di quasi 32.000 persone (31.763), per poi assumere un andamento decrescente sino al 18 gennaio 2017. A tale data, infatti, nelle quattro regioni risultava un totale di poco più di 10.000 persone. A seguito delle scosse del 18 gennaio e delle eccezionali condizioni meteorologiche che hanno interessato i territori delle regioni colpite, si è evidenziato un nuovo incremento di popolazione assistita.

Circa 37.000 i cittadini hanno scelto di beneficiare del contributo di autonoma sistemazione (CAS), provvedendo da sé a trovare idonea soluzione alloggiativa (dato aggiornato al 14 agosto 2017); altri residenti, a fronte di tante avversità e nell'emergenza che si è protratta e aggravata con le scosse che si sono ripetute a ottobre 2016 e a gennaio 2017, hanno trovato la soluzione di costruire a proprie spese edifici di modeste dimensioni nelle aree di proprietà, in genere prossime a quelle dichiarate inagibili.

Una parte dei comuni del cratere insiste in tutto o in parte all'interno dei Parchi nazionali.

Con l'avvio della fase della ricostruzione nelle aree dei Parchi nazionali è emerso il fenomeno di edifici costruiti da singoli cittadini a proprie spese per fronteggiare la fase di emergenza e non trasferirsi in luoghi lontani dalla propria residenza; su tali aree generalmente sussiste un vincolo di tutela paesaggistica non integrale e quindi non sono soggette ad assoluta inedificabilità.

Quelli realizzati sono prevalentemente modesti moduli abitativi, di proprietà di persone anziane o dei loro stretti congiunti e utilizzati dai primi che non vogliono abbandonare i territori nei quali hanno vissuto da sempre.

Il problema ha evidentemente un profilo non solo urbanistico e paesaggistico ma soprattutto sociale: il caso emblematico è quello della signora Giuseppa Fattori, nota come Peppina che, con le figlie, ha fatto costruire un fabbricato in legno nel comune di Fiastra, in un'area edificabile e nel rispetto di tutti i requisiti, ancorchè da verificare, di tutela ambientale, sismica, sanitaria eccetera previsti dalla legge; l'unico *vulnus* certo sta nel fatto che, essendo la costruzione all'interno dei confini del Parco nazionale dei Sibillini, era necessario acquisire in via preventiva l'autorizzazione paesaggistica ambientale come previsto dall'articolo 146, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il disposto normativo consente di acquisire l'autorizzazione paesaggistica, atto endoprocedimentale e propedeutico al rilascio del titolo abilitativo, prevista dall'articolo 146 in via eccezionale in fase postuma all'intervento, previo accertamento della compatibilità paesaggistica, esclusivamente in tre casi:

1) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

2) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

3) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

In tutti gli altri casi, per interventi da realizzare in aree soggette a vincolo paesaggistico ambientale non è consentito il rilascio del titolo edilizio senza aver ottenuto preventivamente l'autorizzazione pa-

esaggistica. Tale divieto è confortato anche da diverse sentenze del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sezione VI, 26 marzo 2014, n. 1472; Consiglio di Stato, sezione VI, 30 maggio 2014, n. 2806).

Per inquadrare il problema e pervenire a una soluzione che tenga conto dell'eccezionalità degli eventi e della situazione creata da un evento sismico senza precedenti per territorio e per popolazione coinvolti dal terremoto del centro Italia 2016-2017, è bene ricordare che i titoli abilitativi all'attività edilizia sono disciplinati dal titolo II della parte I – articoli da 6 a 23-ter – del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (e sono rappresentati dal permesso di costruire, dalla denuncia di inizio attività (DIA) e dalla cosiddetta superDIA nonché dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) introdotta nel corso della XVI legislatura. Il medesimo testo unico prevede altresì alcune fattispecie di attività edilizia libera.

Gli eventi del 2016 e 2017 sono stati di carattere eccezionale e hanno richiesto e richiedono ancora interventi legislativi di pari portata.

Il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», per fronteggiare l'emergenza straordinaria ha messo in campo una serie di strumenti procedurali e finanziari per rendere il più possibile efficiente e rapida la fase di emergenza e la successiva e complessa fase della ricostruzione. La gravità degli eventi, il numero delle vittime e dei comuni colpiti, i danni economici al mondo produttivo e al patrimonio edilizio e artistico hanno chiesto e continueranno a esigere adeguate risposte per ricostruire territori ed economie.

In particolare, per favorire la ricostruzione privata ma soprattutto per fronteggiare l'emergenza abitativa e consentire il rientro nelle unità immobiliari con danni lievi, sono state predisposte una serie di misure di immediata esecuzione; infatti, all'articolo 8 del citato decreto-legge sono state definite le procedure per avviare i

lavori di riparazione e di ripristino, previo accertamento dei danni e del nesso di causalità con il sisma, nonché le modalità per le richieste dei contributi. La *ratio* della norma consente di rendere il più possibile celeri i procedimenti amministrativi relativi agli interventi da realizzare, avviando i lavori nel rispetto di tutte le normative vigenti di settore, con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica.

Il sisma ha provocato danni tali da richiedere ancor oggi particolari interventi di contrasto e l'esercizio di poteri straordinari e quindi anche nuove disposizioni necessarie a evitare che il formalismo possa prevaricare sull'emergenza e che si perda di vista il valore della coesione sociale e della necessità di lasciare ancorate ai territori di origine le popolazioni colpite dal sisma.

Oltre al profilo urbanistico e paesaggistico, in sostanza, il problema va affrontato anche sotto quello della coesione sociale, in una situazione in cui l'emergenza è ancora in atto.

In tale contesto di emergenza si colloca perciò la necessità di procedere con un ulteriore intervento legislativo che, accanto a tutte le misure già adottate per l'emergenza abitativa e per evitare il completo spopolamento di territori e di borghi che costituiscono un patrimonio straordinario, non renda esecutivi i procedimenti sanzionatori a carico di chi, nella disperazione, ha proceduto a costruirsi un alloggio senza avviare o completare l'*iter* amministrativo di autorizzazione.

Tali interventi sono stati realizzati per dotarsi di unità alloggiate proprie, senza attendere le soluzioni abitative offerte dalla Protezione civile. Si tratta di unità abitative (le cosiddette casette) di modeste dimensioni per un'utenza debole e fragile, soprattutto popolazione anziana, che non vuole lasciare la propria terra e la propria casa.

Tutto ciò premesso, la *ratio* della presente proposta di legge è quella di evitare, a determinate condizioni, per coloro che hanno costruito entro una data certa, dopo il 24 agosto 2016 ed entro il 24 agosto 2017 (dodici mesi dopo il primo evento sismico),

una casa di civile abitazione in un'area soggetta a tutela paesaggistica, senza aver atteso il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, l'abbattimento dell'edificio nelle more della verifica di compatibilità paesaggistica.

La condizione necessaria e inderogabile è che l'opera deve essere conforme alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, rispettare le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, relative all'efficienza energetica e di tutela dal rischio idrogeologico, oltre che ovviamente essere compatibile con i vincoli paesaggistico-ambientali.

Un'altra condizione necessaria e inderogabile è che tale opera, nel momento di conclusione dei lavori di ricostruzione dell'immobile di proprietà danneggiato o distrutto dal sisma, sia rimossa qualora non sussistano, secondo il piano urbanistico, le potenzialità edificatorie e la capienza volumetrica derivanti dal lotto su cui è stata realizzata. A tale fine deve essere sottoscritto un atto d'obbligo convenzionale con i relativi impegni.

Le condizioni per la richiesta dell'accertamento di compatibilità paesaggistica *ex post* che la presente proposta di legge individua sono le seguenti:

1) il richiedente deve essere proprietario, comproprietario o detentore a qualsiasi legittimo titolo dell'immobile dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici che hanno colpito Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio dal 24 agosto 2016;

2) il richiedente deve essere proprietario o comproprietario dell'area da edificare ovvero parente entro il terzo grado;

3) il proprietario o almeno uno dei comproprietari deve risultare residente alla data del 24 agosto 2016, in uno dei comuni individuati nei citati allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016;

4) il nuovo edificio deve essere effettivamente abitato dal proprietario o dal comproprietario ovvero essere stato dato in comodato d'uso a un parente o affine entro il terzo grado;

5) il proprietario, comproprietario o comodatario che utilizza l'edificio non deve essere proprietario di altra unità abitabile ad uso residenziale in un comune diverso da uno di quelli di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016;

6) l'area dove insiste l'immobile ricade in uno dei comuni individuati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, risulta edificabile secondo quanto prescritto dal piano di assetto del Parco (se compresa all'interno del perimetro del Parco nazionale dei Monti Sibillini o del Parco nazionale del Gran Sasso e della Maiella) ovvero dallo strumento urbanistico comunale vigente alla data del 24 agosto 2016;

7) il richiedente deve essere in possesso dell'autorizzazione sismica;

8) la volumetria dell'immobile realizzato non deve essere superiore a quella dell'immobile di proprietà dichiarato inagibile;

9) alla domanda deve essere allegata una perizia a firma di un tecnico abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni e del rispetto della normativa vigente e deve essere allegata una copia della scheda AeDES o FAST di inagibilità dell'edificio distrutto o danneggiato dal sisma.

Appare così evidente che la presente proposta di legge non è un condono, vale per i pochi casi di costruzione *post* sisma e su un territorio circoscritto e, comunque, solo ed esclusivamente per gli interventi che, a seguito della valutazione dell'autorità competente, siano dichiarati assenti-bili.

Nel caso di violazione delle norme in materia di tutela paesaggistica si applica, ovviamente, in ogni caso, quanto disposto dall'articolo 181 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria non è un « condono », non è affatto un « atto dovuto », perché necessita dell'« accertamento di compatibilità », cioè il passaggio di una valutazione di natura paesaggistica e, dunque, discrezionale.

Nelle more del rilascio vi è la garanzia, sulla base della documentazione prodotta

dal richiedente e attestata da un professionista, che si è in presenza di una situazione in cui solo la verifica paesaggistica avviene *ex post* e che la sua compatibilità con il regime vincolistico è *condicio sine qua non* per la permanenza dell'opera realizzata.

A tutt'oggi, dopo oltre dodici mesi, le aree interessate dal terremoto sono ancora in stato di dichiarata emergenza.

L'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 prevede che, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono eseguite senza alcun titolo abilitativo le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale.

La legge dunque riconosce la possibilità di edificare *sine titulo* per soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e impone l'obbligo di rimozione al cessare della necessità. La presente proposta di legge prevede che la costruzione sia « provvisoriamente » consentita ma che essa sia rimossa e che sia ripristinato lo stato dei luoghi solo se viene verificata l'insussistenza anche di una sola delle condizioni dichiarate o se l'organo competente non rilascia l'autorizzazione paesaggistica.

Se, al termine del procedimento, sussistono tutti i requisiti che la legge prevede per poter edificare sia sotto il profilo urbanistico che paesaggistico, l'immobile resta nell'edificato.

Di conseguenza la presente proposta di legge prevede che in tale caso non è punibile chi ha commesso il fatto oggi rilevante penalmente (costruzione senza autorizza-

zione paesaggistica) e che l'eventuale procedimento giudiziario resta sospeso per tutta la durata del procedimento.

L'obiettivo perseguito corrisponde anche a un ulteriore interesse pubblico che si affianca a quello privato: l'interesse è che non venga abbandonato un territorio, che chi vuol restare nell'area terremotata possa farlo se edifica a sue spese garantendo il rispetto delle norme che tutelano concretamente il paesaggio; risulterebbe, in tali circostanze di emergenza, del tutto irragionevole pretendere la demolizione di un'opera abusiva ma conforme alle previsioni urbanistiche, edilizie e ambientali, quale condizione per rilasciare successivamente l'autorizzazione per la stessa opera.

In sostanza, si apre una finestra per permettere a chi ha costruito senza titolo, in un periodo certo e pari a un anno dal primo sisma, di restare nell'immobile nelle more di un procedimento che deve verificare la sussistenza per il rilascio, ora per allora, dell'atto edificatorio.

In altre parole, si va a integrare la normativa vigente, aggiungendo un caso circoscritto e circostanziato di opere abusive che, ove dichiarate compatibili, sono sanate perché non rappresentano pericolo per la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

È chiaro che poi tale assetto diventa influente sul piano della responsabilità penale e degli effetti sanzionatori previsti dall'articolo 181 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La dichiarazione di compatibilità paesaggistica estingue gli illeciti amministrativi e penali solo per i casi — che sono identici per entrambe le norme — indicati dall'articolo 167, comma 4, e dall'articolo 181, comma 1-ter, del medesimo codice; integrando l'articolo 167, comma 4, gli effetti si estendono anche al sistema penale evitando la demolizione e l'applicazione della sanzione detentiva o pecuniaria, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera c), del testo unico di

cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e del comma 1-bis del citato articolo 181.

In estrema sintesi: non si sanano abusi che incidono sull'ambiente e sul paesaggio, non si sana la costruzione di edifici che non rispettano le norme di sicurezza sismica o che sono in aree a rischio idrogeologico e non si sana l'edificazione su aree non edificabili. Si contemperano invece esigenze che sono nate in un contesto caotico e che hanno risvolti sociali con quelle di un ordinato sviluppo urbanistico.

La presente proposta di legge si compone di un solo articolo con due commi.

Il comma 1 prevede la possibilità di acquisire l'accertamento di compatibilità paesaggistica per interventi di costruzione di unità abitativa nelle aree dei comuni del cratere a condizione che sussistano specifiche condizioni e in particolare che l'immobile sia stato realizzato e che l'istanza sia avanzata dal proprietario (o avente comunque titolo) di un immobile distrutto o danneggiato e quindi dichiarato inagibile a causa degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 al 18 gennaio 2017, che il nuovo immobile sia stato costruito entro il 24 agosto 2017 e che sia abitato da persona già residente nell'area del terremoto.

Nel caso in cui l'intervento sia dichiarato inammissibile e l'accertamento della compatibilità paesaggistica sia concluso con diniego dell'autorità competente, si applica il procedimento sanzionatorio previsto all'articolo 181 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

Il comma 2 prevede che siano effettuati controlli severi sull'accertamento delle preesistenze e delle consistenze edilizie realizzate alla data di agosto 2017, mediante l'utilizzo di sistemi di telerilevamento satellitari e foto aeree al fine di evitare che la nuova normativa si possa intendere in forma estensiva e dare luogo a indebite istanze di accertamento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono inseriti i seguenti:

« *3-bis* Nei casi di interventi di realizzazione di unità abitative per soddisfare immediate esigenze abitative, eseguiti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2017 dal proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo alla data del 24 agosto 2016 di un immobile destinato ad uso residenziale dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo dal 24 agosto 2016 al 18 gennaio 2017, in deroga a quanto previsto dall'articolo 167 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è consentita l'acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica. Ai fini del rilascio del parere di compatibilità paesaggistica è necessario che sussistano le seguenti condizioni:

a) l'area dove insiste l'immobile ricade in uno dei comuni individuati negli allegati 1, 2 e *2-bis*, risulta edificabile secondo quanto prescritto dal piano di assetto del Parco, se compresa all'interno del perimetro del Parco nazionale dei Monti Sibillini o del Parco nazionale del Gran Sasso e della Maiella, ovvero dallo strumento urbanistico comunale vigente alla data del 24 agosto 2016;

b) il richiedente deve essere proprietario, comproprietario o detentore a qualsiasi legittimo titolo di un immobile dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici che hanno colpito Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio dal 24 agosto 2016;

c) il richiedente è proprietario o comproprietario dell'area da edificare ovvero parente entro il terzo grado;

d) il proprietario o almeno uno dei comproprietari risulta residente alla data del 24 agosto 2016 in uno dei comuni individuati negli allegati 1, 2 e 2-bis;

e) il nuovo edificio è adibito a residenza dal proprietario o del comproprietario ovvero dato in comodato d'uso a un parente o affine entro il terzo grado, che lo utilizza;

f) il proprietario, comproprietario o comodatario che utilizza l'edificio non è proprietario di un'altra unità ad uso residenziale in un comune diverso da uno di quelli di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis;

g) il richiedente è in possesso dell'autorizzazione sismica;

h) la volumetria dell'immobile realizzato non è superiore a quella dell'immobile di proprietà dichiarato inagibile;

i) è presentata una perizia a firma di un tecnico abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni e del rispetto della normativa vigente ed è allegata copia della scheda AeDES o FAST di inagibilità dell'edificio distrutto o danneggiato dal sisma.

3-ter. In caso di valutazione negativa, da parte dell'organo competente, della compatibilità paesaggistica dell'intervento realizzato, si applica quanto previsto dall'articolo 181 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ».

2. Ai fini dell'accertamento delle preesistenze edilizie e della veridicità delle dichiarazioni oggetto delle disposizioni di cui al comma 1, le autorità competenti si avvalgono dei metodi di telerilevamento satellitare e aerofotogrammetrico forniti dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ovvero da un altro ente competente per il controllo e la vigilanza del territorio.

